

Allegato alla nota prot. n.6932 del 17 febbraio 2016/ 10^ leg.



PROPOSTA DI LEGGE N. 90/10[^] DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

recante:

**«Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante:
"Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.»**

(Deliberazione di Giunta n. 442 del 27/10/2015)

RELATORE: FRANCO SERGIO

Il Dirigente
f.to Maurizio Priolo

Il Presidente
f.to Franco Sergio

Proposta di legge n. 90/10[^] di iniziativa della Giunta regionale recante:
«Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante: "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.»

RELATORE: FRANCO SERGIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge in esame intende intervenire sulla disciplina del referendum consultivo obbligatorio previsto dalle norme vigenti nell'ipotesi di fusione, nuova denominazione e mutamenti circoscrizionali di Comuni, eliminando il quorum partecipativo consistente nella maggioranza degli aventi diritto, richiesto per la validità della consultazione.

A tal fine, occorre modificare il disposto dell'art. 44 della l.r. n. 13/1983, che si riferisce genericamente a tutti i tipi di referendum consultivo previsti dal nostro Statuto (v. attuale articolo 12) ed ha ad oggetto la proclamazione dei risultati degli stessi. Ciò al fine di agevolare i processi di aggregazione dei Comuni calabresi, eliminando un quorum partecipativo che spesso, in piccoli centri dove è elevata la percentuale di residenti all'estero, appare eccessivamente penalizzante.

Al riguardo, vi è da rilevare che tale indirizzo si dimostra in linea non solo con il favor sempre più accentuato del legislatore statale nei confronti delle forme associative tra Comuni (unioni e fusioni – v., da ultimo, la c.d. legge Delrio n. 56/2014 e la legge di stabilità 2015, n. 190/2014), nonché verso l'esercizio associato delle funzioni; ma anche con le altre Regioni.

Considerato, pertanto, che occorre favorire ogni processo di aggregazione tra i Comuni calabresi che oggi risultano eccessivamente frammentati in tantissimi piccoli Comuni, si rende, quindi, necessario eliminare il quorum di validità ritenendo che l'eliminazione della soglia possa agevolare le iniziative comunali di fusione e dare un forte impulso ai processi diretti a rafforzare la governance delle istituzioni locali.

La proposta ha carattere ordinamentale e consta di 2 articoli, con il primo articolo si sostituisce, appunto, l'art. 44 della l.r. 13/1983; mentre l'art. 2 ne disciplina l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge, novellando la legge regionale sull'iniziativa referendaria di cui all'art. 133 della Costituzione, reca disposizioni di carattere ordinamentale, che mirano a modificare una legge regionale vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge n. 90/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante:
«Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante: "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.»

RELATORE: FRANCO SERGIO

Art. 1

(Modifica dell'articolo 44 della l.r. n. 13/1983)

1. L'articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n.13 (Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) è sostituito dal seguente:

“Art.44

(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)

1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.
2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.